



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORIGINALE

CONTABUTO UNIFICATO

OGGETTO:  
revocatoria  
fallimentare. Datio in  
solutum

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Rosario	MORELLI	Presidente	R.G.N. 23586/04
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere	23588/04
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Cron. 13568
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	Rep. 4294
Dott. Antonio	DIDONE	Consigliere	Ud. 21/4/09

13568/09

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FORD ITALIA s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Massimo Passanisi, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avv. Massimo Manfredonia, che la rappresenta e difende , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO AUTOGLOBO s.r.l., in persona del curatore dott. Alberto Busi, elettivamente domiciliato in Roma, via Eritrea 9, presso lo studio dell'avv. Edoardo Piciché, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Totaro del foro di Pistoia, giusta delega in atti;

677  
2009



- controricorrente -

nonché

FCE BANK Plc, già FORD CREDIT EUROPE Plc, in persona del procuratore generale dott. Daniele Maver, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avv. Massimo Manfredonia, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO AUTOGLOBO s.r.l., in persona del curatore dott. Alberto Busi, elettivamente domiciliato in Roma, via Eritrea 9, presso lo studio dell'avv. Edoardo Piciché, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Totaro del foro di Pistoia, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 620 del 13.4.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/4/2009 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Manfredonia per le ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'accoglimento



del sesto motivo del ricorso FCE Bank Plc, assorbito il settimo motivo, e per il rigetto degli altri motivi

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del Fallimento della s.r.l. Autoglobo, concessionaria di Ford Italia s.p.a., conveniva in giudizio Ford Credit Europe P.l.c. avanti al Tribunale di Pistoia per sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l.fall. degli atti di rilascio delle procure a vendere di sei autovetture, con condanna della convenuta alla restituzione dei veicoli, se possibile, ovvero alla corresponsione del controvalore. Esponeva il curatore che, in esecuzione del contratto di concessione stipulato con Ford Italia, Autoglobo aveva acquistato le sei autovetture per il prezzo complessivo di lire 120.975.833 e le aveva immatricolate; Ford Italia aveva ceduto contestualmente a Ford Credit Europe P.l.c. il credito corrispondente al prezzo. Nel maggio 1998 Autoglobo aveva ceduto le stesse vetture a Ford Credit Europe p.l.c. mediante rilascio di procure a vendere, con la clausola che la cessionaria ne avrebbe acquisito il prezzo senza obbligo di rendiconto. In esecuzione dell'accordo i sei autoveicoli erano stati materialmente consegnati alla cessionaria. Ad avviso del curatore il rilascio delle procure a vendere doveva essere considerato mezzo



anomalo di pagamento ed integrava gli estremi della datio in solutum revocabile.

Si costituiva in giudizio FCE Bank P.l.c., già Ford Credit Europe P.l.c., sostenendo che Autoglobo non aveva mai acquistato la proprietà delle autovetture perché ciascuna compravendita era stata stipulata con patto di riservato dominio, come previsto dal contratto di concessione stipulato con la s.p.a. Ford Italia.

Nel giudizio interveniva volontariamente Ford Italia s.p.a. che a sua volta rilevava che dalle fatture di acquisto delle autovetture risultava che ogni veicolo era stato acquistato con patto di riservato dominio in suo favore. Poiché il prezzo non era mai stato pagato, le autovetture non erano mai divenute di proprietà dell'acquirente.

Esperite prove testimoniali e c.t.u., il Tribunale di Pistoia respingeva la domanda rilevando che Autoglobo aveva acquistato le autovetture con patto di riservato dominio opponibile alla curatela; che Autoglobo non ne aveva mai acquisito la proprietà perché non aveva pagato il prezzo; che non ricorrevano gli estremi della datio in solutum.

La Corte di appello di Firenze con sentenza 13.4.2004 accoglieva l'appello della curatela e condannava FCE Bank P.l.c. a pagare al Fallimento la somma di euro



55.910,66 oltre interessi dal 31.5.1998. Riteneva che il contratto di concessione del 2.5.1997 intercorso tra Ford Italia ed Autoglobo avesse carattere di contratto normativo, contemplando nell'ambito degli accordi destinati a regolare i futuri contratti anche il patto di riserva della proprietà. Il contratto normativo peraltro determinava soltanto effetti obbligatori tra le parti, che si traducevano per quanto qui interessa, nell'obbligo di inserire nei futuri contratti di vendita delle auto la clausola di riserva della proprietà, che, ai sensi dell'art. 1523 c.c., richiedeva peraltro di essere coeva al contratto di vendita quale deroga all'efficacia reale immediata del contratto stesso. Ai sensi dell'art. 1524 c.c. tale clausola era opponibile ai creditori del compratore soltanto in quanto risultante da atto scritto avente data certa anteriore al fallimento.

Nel caso in esame non poteva sostenersi che siffatti requisiti fossero soddisfatti risultando la clausola di riserva di proprietà dalle fatture di vendita delle autovetture, perché tali fatture erano atto unilaterale proveniente dal venditore, inquadrabile come atto giuridico a carattere partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico già costituito. La



fattura non era quindi atto scritto avente natura contrattuale; in essa non vi era alcuna manifestazione di volontà da parte di Autoglobo riferibile all'accettazione della clausola di riserva della proprietà. In ogni caso la fattura, attenendo all'esecuzione del contratto, non poteva costituire prova in ordine alla sua conclusione.

Era comunque atto privo di data certa anteriore al fallimento.

Il patto di riservato dominio non era dunque efficace perché non poteva essere considerato contestuale alla conclusione del contratto, cui deve accedere per gli effetti previsti dall'art. 1524 c.c.

La Corte d'appello accoglieva anche il motivo di gravame con cui la curatela aveva dedotto che non era stata fornita la prova del carattere solutorio della dazione. In ragione dell'inopponibilità del patto di riservato dominio, doveva ritenersi che le autovetture con la vendita fossero divenute di proprietà della Autoglobo, sì che il rilascio delle procure a vendere in favore di Ford Credit, cessionaria del credito relativo al pagamento del prezzo di vendita, in una con l'esonero dall'obbligo di rendiconto, costituiva mezzo a carattere solutorio ed integrava gli estremi della datio in solutum.



Avverso la sentenza ricorre per cassazione Ford Italia s.p.a. con unico motivo, cui resiste con controricorso il Fallimento di Autoglobo s.r.l. Ha proposto separato ricorso, notificato in pari data, FCE Bank P.l.c., già Ford Credit Europe P.l.c., articolando sette motivi (ricorso nr. 23588/04), cui resiste con separato controricorso il Fallimento. Entrambe le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per comodità di esposizione appare opportuno trattare congiuntamente l'unico motivo del ricorso principale di Ford Italia s.p.a. (23586/04 R.G.) ed i sette motivi del ricorso di FCE Bank Plc / 23588/04 R.G.).

Con il primo motivo del ricorso 23588/04 FCE Bank Plc deduce violazione degli artt. 1322, 1325, 1362 e ss. c.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione. L'affermazione della Corte d'appello che il contratto di concessione intercorso tra Ford Italia s.p.a. ed Autoglobo avesse natura di contratto normativo non troverebbe fondamento nella specifica disciplina negoziale e sarebbe in violazione delle norme che regolano l'interpretazione del contratto. In proposito la Corte fiorentina non avrebbe offerto alcuna motivazione, limitandosi a richiamare sul punto la



giurisprudenza di questa Corte, relativa peraltro a contratti dello stesso genus, ma differenti e per parti e per momento della stipulazione. Nella specie il contratto non contemplerebbe l'obbligo di stipulare futuri contratti di vendita con un contenuto predeterminato, prevedendo invece a carico delle parti obblighi immediati e cogenti diretti alla promozione della vendita delle autovetture Ford. Di qui l'errore della Corte d'appello che non avrebbe comunque motivato sul contenuto del contratto.

Con il secondo motivo del ricorso di FCE Bank Plc ed unico del ricorso di Ford Italia s.p.a (23586/04), di identico tenore, le ricorrenti deducono violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., 1470, 1523, 1524, 2909 c.c., 67, primo comma, n. 2 l.fall. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

Osservano che nell'impugnare la sentenza di primo grado la curatela avrebbe ommesso di impugnare la statuizione con cui il Tribunale aveva affermato che Autoglobo non era divenuta proprietaria delle autovetture oggetto delle procure a vendere dal momento che non era stato né dedotto né provato il pagamento del prezzo, che costituiva la condizione sospensiva dell'effetto reale





della vendita, aggiungendo che non era stata provata la funzione solutoria della dazione.

La Corte d'appello nell'affermare che non era stata data la prova dell'esistenza del patto di riservato dominio, anche ai fini della sua validità inter partes, e che quindi non si era derogato all'efficacia immediatamente traslativa della vendita degli autoveicoli, sì che il rilascio delle procure a vendere costituiva atto solutorio del prezzo di cui Ford Credit era divenuta cessionaria, non aveva tenuto conto della statuizione non impugnata della sentenza di primo grado, su cui si era formato il giudicato.

Nell'affermare che la vendita si era perfezionata, la Corte di appello avrebbe riconosciuto alla curatela un bene della vita - id est la proprietà degli autoveicoli - non richiesto posto che la domanda riguardava l'inopponibilità della riserva di proprietà, sì che sussisteva anche il vizio di ultrapetizione.

Sarebbe poi incongruo l'argomento utilizzato dalla Corte di merito dell'inopponibilità alla curatela della riserva di proprietà. Tale circostanza sarebbe stata irrilevante sia perché era stata la curatela e non la Ford a promuovere l'azione recuperatoria di beni da tempo usciti dal patrimonio della fallita sia perché l'elemento decisivo era dato dalla verifica di chi




fosse il proprietario degli autoveicoli al momento del rilascio delle procure, questione che peraltro era già coperta dal giudicato.

Con il terzo motivo del ricorso FCE Bank deduce violazione degli artt. 1322, 1325 n. 4, 1523, 1524, primo comma, c.c., 51 e 67, primo comma, n. 2 l.fall. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione.

La curatela, afferma la ricorrente, non aveva contestato in sede di merito che le autovetture fossero state vendute con patto di riservato dominio, limitandosi a dedurre che il patto di riservato dominio non le era opponibile. Nell'accogliere la domanda del Fallimento, la Corte fiorentina avrebbe confuso il piano della validità del patto con quello dell'opponibilità. Sotto il primo profilo la giurisprudenza insegna che la vendita con riserva di proprietà non deve essere stipulata per iscritto e l'individuazione del bene oggetto del patto non deve essere contestuale al contratto. Nella vendita di genere la specificazione del bene, quali ad esempio le autovetture, può avvenire anche in un secondo momento.

Per quanto concerne la disciplina dell'opponibilità dall'art. 1524 c.c. si ricava che la riserva di proprietà è opponibile ai creditori se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.





Occorre inoltre che il bene sia nel possesso del debitore, sì che nel caso di specie in cui al momento del fallimento le autovetture non erano più nella disponibilità di Autoglobo non si porrebbe questione di opponibilità del patto di riserva della proprietà. Semmai la curatela avrebbe dovuto impugnare la validità inter partes della clausola.

Con il quarto motivo del ricorso FCE Bank deduce violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1362 e ss., 1523, 1524, 2727, 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che Ford Italia e Ford Credit non avessero dato prova dell'esistenza di una valida pattuizione del patto di riservato dominio, posto che la forma scritta non è prevista a pena di nullità. La prova del fatto ignoto era comunque ricavabile in via presuntiva ai sensi dell'art. 2727 c.c. ( la previsione del patto di riservato dominio nel contratto di concessione; le fatture che individuavano le autovetture con il numero di telaio e davano atto dell'esistenza del patto di riservato dominio).

Con il quinto motivo di ricorso del ricorso FCE Bank deduce violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 67, co.



1, n. 2 l.fall., 1387, 1388, 1703, 1704, 1706, 1710, 1713, 2697 c.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

Nell'affermare che la restituzione delle vetture assumeva carattere solutorio, in quanto effettuata in forza di una procura a vendere senza obbligo di rendiconto ed a fronte di un mandatario che era cessionario del credito per il prezzo, la Corte di appello non avrebbe considerato che in forza del mandato il mandatario è obbligato a ritrasferire al mandante quanto ricavato dall'esecuzione dell'incarico e che tale obbligo non è eliso dall'esonero dall'obbligo di rendiconto, che comporta una mera inversione dell'onere della prova al riguardo. Non sarebbe stato quindi legittimo presumere in una procura a vendere la natura di mezzo di pagamento. La curatela del resto non aveva dimostrato che il debito di Autoglobo nei confronti di Ford Credit si fosse estinto sino a concorrenza del prezzo delle vetture.

Con il sesto motivo del ricorso FCE Bank deduce violazione degli artt. 112 ( omessa pronuncia su fatto impeditivo), 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 67, primo comma, n. 2 l.fall. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.



Lamenta che la ricorrente avesse dimostrato la propria ignoranza dello stato d'insolvenza di Autoglobo s.r.l., circostanza su cui la Corte d'appello ha ritenuto di non pronunciare.

Le prove dedotte erano costituite dalle risultanze del bollettino dei protesti, da cui risultava che Autoglobo non era protestata, e dalle certificazioni della cancelleria da cui emergeva che non vi erano azioni esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti e non erano stati emessi decreti ingiuntivi. A ciò si aggiungevano le risultanze delle prove testimoniali. In particolare il teste Pastorini, ispettore di zona di Ford Italia, aveva confermato che i rapporti tra Ford ed Autoglobo erano normali e che egli aveva eseguito i controlli di routine anche due volte a settimana, senza essere a conoscenza di un'esposizione di Autoglobo nei confronti di Ford Credit. Anche i testi già dipendenti della concessionaria avevano dichiarato di essere stati a conoscenza dell'esistenza di controlli, ma di non sapere che cosa venisse controllato.

La deduzione della curatela che la scientia decoctionis avrebbe potuto essere ricavata dai vasti e penetranti poteri ispettivi spettanti a Ford Italia in base al contratto di concessione trascurava il fatto che tali poteri spettavano a Ford Italia e non alla convenuta in



revocatoria Ford Credit. La Corte di merito avrebbe ommesso di valutare come, nonostante le prove esperite, nessuna prova fosse stata fornita di una situazione tale da ingenerare in Ford Credit dubbi sulla situazione della convenuta in revocatoria.

Con il settimo motivo FCE Bank deduce violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

Nel condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma capitale di euro 59.910,66 la Corte d'appello non avrebbe considerato che tale domanda non era stata avanzata dalla curatela in primo grado, sì che la relativa domanda era inammissibile in quanto domanda nuova. In ogni caso su di essa la Corte di merito non aveva motivato.

2. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi n. 23588/04 e 23586/04 in quanto relativi alla stessa sentenza ex art. 335 c.p.c.

Entrambi i controricorsi della curatela vanno dichiarati inammissibili perché notificati oltre il termine di legge ( entrambi i ricorsi risultano notificati il 27 ottobre 2004, mentre i controricorsi sono stati notificati il 31.3.2005).



Il primo motivo del ricorso proposto da FCE Bank (23588/04) non è fondato.

Va premesso che questa Corte ha esaminato in numerose occasioni la fattispecie del contratto c.d. di concessione di vendita di autoveicoli o di ricambi, affermando che, nel caso in cui tale contratto, che non ha struttura tipica, non sia inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma vada qualificato invece come contratto quadro, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che gli vengono forniti mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto, ai fini dell'opponibilità al fallimento del concessionario della clausola di riserva di proprietà contenuta nel suddetto contratto quadro con riguardo alla previsione del pagamento dilazionato della merce, è necessario verificare, ai sensi degli artt. 1524, primo comma, cod. civ. e 45 legge fall., se la detta clausola risulti da un atto scritto, contenente l'identificazione della cosa venduta ed avente data certa, a termini dell'art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento stesso, avendosi riguardo non al momento in cui è stato concluso tale contratto, bensì a quello della stipulazione dei successivi contratti concernenti



l'acquisto delle singole partite dei beni (Cass. 17.12.1990, n. 11960). Si è poi aggiunto, sugli stessi presupposti, che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio comporta l'obbligo, per le medesime parti, di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell'impegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sé inidoneo ad impedire l'effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto consegnate (Cass. 28.8.1995, n. 9035).

In termini non sostanzialmente dissimili si è poi detto che la concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrata in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto - normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di





compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale (Cass. 22.2.1999, n. 1469).

Infine si è da ultimo ribadito che la concessione di vendita è un contratto innominato atteggiatesi, sul piano strutturale, come contratto quadro o normativo, dal quale deriva l'obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale, di singoli contratti di acquisto. Da ciò deriva che la previsione, nel contratto normativo intercorso tra le parti, del patto di riservato dominio comporta l'obbligo, per le medesime parti, di inserire la clausola di riserva della proprietà in ciascuno dei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva, senza tuttavia che detta clausola possa ritenersi implicitamente riprodotta in questi ultimi per il solo fatto di far parte dell'impegno programmatico, che, in quanto tale, è di per sé inidoneo ad impedire l'effetto traslativo reale là dove manchi, nel singolo contratto di vendita, un titolo negoziale della riserva medesima con riferimento alle cose in concreto consegnate (Cass. 22.10.2002, n. 14891).



Dal carattere atipico del contratto di concessione di vendita discende che è onere del giudice di merito verificare se la fattispecie sottoposta al suo esame presenti le caratteristiche che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, giustificano le conclusioni che si sono prima ricordate. E dunque se si sia in presenza di un "contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto - normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale".

Lamenta la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe motivato sul punto e che le caratteristiche del contratto oggetto di controversia sarebbero differenti, sì che al più si potrebbe parlare di contratto di scambio a prestazioni corrispettive di natura periodica, certamente atipico, ma caratterizzato dal prevalente carattere della somministrazione. Ciò in quanto il concessionario si impegnerebbe sin dal momento della stipulazione del contratto ad acquistare periodicamente i prodotti oggetto della distribuzione. Egli per altro verso assumerebbe l'obbligo di "cercare



di vendere ed immatricolare in favore dei consumatori" un numero di veicoli pari almeno alla percentuale della quota di mercato detenuta da Ford in Italia o nella regione oggetto di concessione.

Non pare in realtà che le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente giustifichino conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la Corte di merito.

Va infatti osservato che la circostanza che, come risulta dall'art. 3 del contratto, riportato dalla ricorrente in sede di esposizione del motivo di ricorso, le parti si obbligassero rispettivamente "a cercare di vendere ed immatricolare in favore di consumatori finali" un certo numero di veicoli Ford ed a fornire, alle condizioni indicate in contratto, i prodotti Ford, non esclude affatto la qualificazione del contratto data dalla Corte di appello come contratto di concessione che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, è contratto atipico o innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto - normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale  
(Cass. 22.2.1999, n. 1469).

Nell'affermare che la Corte di appello si sarebbe appiattita sulla giurisprudenza, peraltro consolidata, di questa Corte in ordine a contratti di questo tipo, la ricorrente non indica alcuna circostanza incompatibile con le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, perché il mero fatto che dal contratto derivassero obblighi immediati per le parti, in particolare l'obbligo per il concessionario di promuovere la stipulazione di contratti di vendita di autoveicoli e per la società concedente di fornire i suddetti autoveicoli, non è incompatibile con la qualificazione del contratto come contratto normativo, atteso che proprio l'esistenza di un obbligo del concessionario di promuovere la vendita dei veicoli dimostra che la fornitura e quindi la vendita dei veicoli stessi si poneva in un momento logicamente successivo, sì che la disciplina delle condizioni di vendita non poteva che assumere le caratteristiche di una preventiva determinazione di un futuro assetto contrattuale, donde la qualificazione del contratto, correttamente operata dalla Corte di appello, come contratto normativo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Va del resto sottolineato che, quand'anche si volesse ritenere che nella fattispecie in esame fosse configurabile un contratto di somministrazione, le conclusioni che ne deriverebbero, dal punto di vista dell'opponibilità ai terzi creditori della clausola di riserva della proprietà, non sarebbero differenti. Giova infatti ricordare che questa Corte ha affermato, a tale proposito, che qualora si ravvisi nel cosiddetto contratto di concessione di vendita (nella specie, di veicoli e ricambi), un contratto di somministrazione, la compatibilità con esso della clausola di riserva di proprietà non fa venir meno, ai fini dell'operatività della clausola, la necessità dell'individuazione del bene nella sua singolarità al momento della consegna e l'esigenza del mantenimento dell'individuazione fino al pagamento, con la conseguenza che non è opponibile alla massa fallimentare dell'acquirente il patto di riserva di proprietà quando le relative clausole contrattuali, pur munite della forma richiesta e della certezza di data anteriore al fallimento, siano prive dell'indicazione dei beni nella loro individualità (Cass. 28.8.1995, n. 9035).

3. Il secondo motivo del ricorso di FCE Bank (23588/04) e l'unico motivo del ricorso di Ford Auto



(23586/04) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto di identico tenore, essi non sono fondati.

Le ricorrenti sostengono che la Corte d'appello avrebbe ignorato il giudicato che si sarebbe formato con riferimento a parte della pronuncia del Tribunale, non impugnata dalla curatela.

La curatela avrebbe ommesso di impugnare la statuizione con cui il Tribunale aveva affermato che Autoglobo non era divenuta proprietaria delle autovetture oggetto delle procure a vendere dal momento che non era stato né dedotto né provato il pagamento del prezzo, che costituiva la condizione sospensiva dell'effetto reale della vendita, aggiungendo che non era stata provata la funzione solutoria della dazione.

La Corte di appello non avrebbe tenuto conto di tale circostanza nell'affermare che non si era derogato all'efficacia immediatamente traslativa della vendita, perché non si era provata la sussistenza del patto di riservato dominio. Ed ancora nel riconoscere che la società fallita aveva acquistato la proprietà delle vetture, proprio in ragione del fatto che l'efficacia traslativa della vendita non era differita, avrebbe attribuito alla curatela un bene che non era stato oggetto di domanda ed avrebbe pronunciato oltre i limiti previsti dall'art. 112 c.p.c.



In realtà la Corte d'appello ha ritenuto, come si è visto, che il contratto intervenuto tra le parti fosse un contratto di concessione privo di immediata efficacia traslativa, sì che il patto di riservato dominio in esso contenuto non era opponibile ai creditori della società fallita, con la conseguenza che le vendite successivamente pattuite, in esecuzione di tale contratto, avevano immediata efficacia traslativa e determinavano l'acquisto della proprietà delle autovetture da parte della concessionaria.

Nel pronunciare in tali termini la Corte di merito si è mantenuta nei limiti dei motivi d'impugnazione, in particolare del primo motivo ( cfr. p. 4 - 5 citazione in appello) che questa Corte può direttamente esaminare essendo stato denunciato un error in procedendo. La curatela aveva infatti lamentato che, anche qualificando il contratto di concessione come contratto di somministrazione, ugualmente nelle vendite successivamente poste in essere in esecuzione del contratto, il patto di riservato dominio per essere opponibile ai creditori doveva avere forma scritta, data certa anteriore al fallimento e riferirsi a beni individuati nella loro singolarità.

Ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la riforma parziale della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla



parte riformata. Ne deriva che, una volta venuta meno la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto valido ed opponibile nei confronti del Fallimento il patto di riservato dominio, sì che si era prodotto il trasferimento della proprietà delle autovetture in capo alla concessionaria, tale seconda statuizione è venuta meno automaticamente, dipendendo dalla prima.

Né la ricorrente ha motivo di dolersi che la Corte d'appello abbia attribuito alla curatela un bene della vita, la proprietà delle autovetture, che non era stato oggetto di domanda, perché la Corte si è limitata ad accertare incidenter tantum l'avvenuto acquisto della proprietà delle autovetture da parte della società fallita, ai fini di inferirne il carattere solutorio delle procure a vendere rilasciate da Autoglobo, in conformità alla domanda spiegata dalla curatela sin dall'inizio del giudizio. Non vi è dunque stata alcuna pronuncia ultra petita, ma soltanto un accertamento, nel pieno contraddittorio delle parti, finalizzato alla verifica del carattere solutorio delle procure a vendere rilasciate dalla società fallita.

4. Il terzo e quarto motivo del ricorso di FCE Bank possono essere affrontati congiuntamente in quanto connessi.





Va anzitutto premesso che nel caso in esame correttamente la Corte, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha esaminato la domanda proposta dalla curatela con riferimento non alla validità del patto di riservato dominio inserito nel contratto di concessione ed asseritamente riprodotto in ciascuna delle vendite di autovetture intercorse tra Ford Auto e la società fallita, ma con riguardo alla sua opponibilità alla massa dei creditori. Occorre infatti considerare che la riserva della proprietà è stata eccepita dalla convenuta Ford Credit quale circostanza idonea ad escludere che la società concessionaria avesse acquistato la proprietà delle autovetture oggetto di compravendita e che, di conseguenza, le procure a vendere rilasciate in favore di Ford Credit avessero carattere solutorio.

Tanto premesso, va ribadita la giurisprudenza prima richiamata, in forza della quale, data la qualità di terzo del curatore, in modo particolare nel caso in cui egli agisca in revocatoria in funzione ripristinatoria del patrimonio del fallito, ai sensi degli artt. 45 l.f. e 1524 c.c. la riserva di proprietà è inopponibile al Fallimento quando non risulti da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sì che deve escludersi che essa possa essere invocata



sulla base del contratto di concessione in ragione del suo contenuto, che non aveva ad oggetto diretto la vendita delle autovetture, ma determinava soltanto obblighi in capo alle parti di attivarsi in tal senso, precisando le condizioni alle quali la vendita sarebbe stata effettuata.

Né rileva che le autovetture fossero state individuate non nel contratto di concessione, ma nelle fatture successivamente emesse, nelle quali era espressamente riportata la clausola di riserva della proprietà ed erano indicati gli elementi che, pur in assenza di immatricolazione consentivano l'identificazione degli autoveicoli ( numero di telaio).

In proposito, come ha rilevato la Corte di appello, è sufficiente osservare che, se è vero, come ricorda la ricorrente, che il patto di riservato dominio può essere stipulato anche in un momento successivo al contratto di vendita con effetti meramente obbligatori ( ovvero quando esso acceda ad un accordo risolutivo della vendita già stipulata, essendo esso altrimenti nullo per difetto di causa), le fatture non costituiscono documento contrattuale. Invero nella vendita la fattura attiene non alla formazione, ma alla successiva esecuzione del contratto, avendo la funzione di far risaltare gli elementi relativi a detta fase,



sicché non è efficace il patto di riservato dominio sulla cosa venduta, ove sia contenuto nella sola fattura emessa dal venditore, non potendo essere considerato contestuale alla conclusione del contratto, cui deve accedere agli effetti previsti dall'art. 1524 c.c. (Cass. 30.8.1991, n. 9282; Cass. 22.10.2002, n. 14891).

Obietta la ricorrente che la disciplina dettata dall'art. 1524 c.c. sarebbe inoperante perché nella specie le autovetture al momento della dichiarazione di fallimento non erano più nel possesso dell'acquirente, sì che non se ne potrebbe presumere l'appartenenza a quest'ultimo ai sensi degli artt. 1155 c.c. e 513 c.p.c.

Anche tale argomento, tuttavia, è privo di pregio. E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il fallimento produce gli stessi effetti del pignoramento ai fini dell'opponibilità alla massa delle formalità iscritte, vuoi per la sua qualità di pignoramento generale dei beni del debitore vuoi in virtù della generale disposizione costituita dall'art. 45 l.fall. Il patto di riservato dominio comporta che il bene, nonostante esso sia nel possesso del fallito, possa essere sottratto all'esecuzione concorsuale, in virtù del mancato verificarsi dell'effetto reale della



vendita ed in ragione della funzione di garanzia del patto stesso. Di qui la preoccupazione del legislatore di porre la garanzia della data certa a tutela dei creditori, siano essi il creditore pignorante o la massa dei creditori nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento.

Nel caso in cui il bene non sia nel possesso del fallito, esso non sarà automaticamente assoggettato all'esecuzione concorsuale secondo la disciplina degli artt. 84 e ss. l.fall., fermo il diritto del curatore di riprenderlo avvalendosi però dei mezzi di tutela ordinari previsti dall'ordinamento.

Nel caso di specie peraltro il curatore ha agito in revocatoria, sul presupposto che le autovetture, già in possesso della società fallita, siano uscite dal possesso di quest'ultima in virtù di procure a vendere che integravano gli estremi di una datio in solutum. Il thema decidendum è pertanto costituito dall'accertamento della sussistenza del diritto di proprietà della società ricorrente al momento in cui le autovetture le sono state consegnate, in forza dell'esistenza di un patto di riserva della proprietà opponibile ai creditori.

Si tratta dunque di stabilire se, al momento in cui la società fallita si è spogliata del possesso, l'ha fatto



in ragione dell'effettiva sussistenza di un diritto  
poziore della concedente, opponibile ai creditori e  
come tale pertanto dotato dei requisiti richiesti dal  
combinato disposto degli artt. 1524 c.c. e 45 l.fall.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto  
applicabile alla fattispecie in esame la disciplina  
dettata dalle norme ora citate, senza che possa  
rilevare che al momento della dichiarazione di  
fallimento le autovetture non fossero più nella  
disponibilità della società fallita, avendo l'azione  
revocatoria funzione recuperatoria dell'attivo  
nell'interesse dei creditori e di estensione degli  
effetti della sentenza dichiarativa di fallimento agli  
atti compiuti medio tempore nell'ambito del periodo  
sospetto.

Deve quindi affermarsi il principio per cui, quando il  
curatore del fallimento agisce in revocatoria,  
impugnando l'atto con cui il fallito ha disposto di  
beni in favore del creditore contestualmente  
spogliandosi del possesso, il terzo che invoca in  
proprio favore il patto di riservato dominio sui beni  
oggetto dell'azione di revoca, deve provare che tale  
patto abbia data certa anteriore ai sensi dell'art.  
1524 c.c. anche nel caso in cui i beni abbiano cessato  
di essere nel possesso del fallito anteriormente alla

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'W' or similar character.



dichiarazione di fallimento, in ragione del carattere recuperatorio dell'attivo proprio dell'azione di revoca, che comporta che gli effetti della dichiarazione di fallimento siano anticipati al momento in cui è stato compiuto l'atto revocato, purché nei limiti del periodo sospetto.

Come si è detto, i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 1524 c.c. e 45 l.fall. nel caso di specie non sussistono perché, come ha accertato la Corte di merito, il patto di riservato dominio è privo di data certa, non potendo fondarsi sul contratto di concessione e non essendo sufficienti a tal fine le fatture di vendita.

Poiché l'art. 1524 c.c. richiede che il patto di riservato dominio risulti da scrittura avente data certa anteriore al fallimento, è poi evidente che correttamente la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che la forma scritta non sia richiesta ad *substantiam* per la validità del patto di riservato dominio, essendo qui questione non della validità del patto, ma della sua opponibilità ai creditori. Altrettanto correttamente la Corte di merito non ha preso in considerazione la prova presuntiva che la ricorrente pretenderebbe ricavare dalle fatture e dalle risultanze della prova testimoniale esperita. La prova



del patto, ai fini della sua opponibilità, può infatti discendere soltanto dall'atto scritto avente data certa anteriore al fallimento.

5. Anche il quinto motivo non è fondato. Sostiene la ricorrente FCE Bank che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il rilascio delle procure a vendere da parte della società fallita in favore di Ford Credit avrebbe avuto carattere solutorio, integrando gli estremi della datio in solutum ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 l.fall.

Ciò perché il rappresentante, e quindi FCE Bank, già Ford Credit, sarebbe stata pur sempre tenuta a ritrasferire al rappresentato il ricavato dall'esecuzione del mandato, e quindi il prezzo di vendita delle autovetture, a nulla rilevando l'esonero dall'obbligo di rendiconto, che determina soltanto un'inversione dell'onere probatorio a carico del mandante.

In proposito è sufficiente osservare che, come ha rilevato la Corte di appello, Ford Credit era cessionaria da parte di Ford Italia del credito relativo al prezzo della vendita delle auto. Tramite la procura a vendere Ford Credit veniva autorizzata dalla società fallita, proprietaria delle autovetture ( si è detto che il patto di riservato dominio non era



opponibile e va pertanto considerato tamquam non esset) a venderle. Il credito restitutorio relativo al prezzo ricavato dalla vendita era destinato a compensarsi sino a concorrenza con il debito della società concessionaria per la precedente vendita effettuata da Ford Italia.

Obietta la ricorrente che la curatela non avrebbe dimostrato che i debiti di Autoglobo si fossero estinti fino a concorrenza degli importi corrispondenti al prezzo delle vetture. Tale prova peraltro non era necessaria perché da un lato la compensazione si sarebbe verificata ex lege ai sensi dell'art. 1243 c.c. trattandosi in entrambi i casi di crediti di somme di denaro, liquidi ed esigibili; dall'altro l'atto oggetto di revoca non è la compensazione, ma il rilascio delle procure a vendere inteso quale atto solutorio anomalo, diretto a consentire la consegna delle autovetture alla creditrice Ford Credit affinché questa potesse venderle e soddisfarsi sul ricavato.

Invero ai fini della qualificazione come datio in solutum dell'estinzione di un'obbligazione da parte del debitore con una prestazione diversa dal denaro, occorre verificare se la prestazione sia stata voluta dalle parti a tutela dell'esclusivo interesse del debitore, che non può normalmente liberarsi se non





effettuando il pagamento, ovvero di un apprezzabile interesse del creditore, indipendente dal soddisfacimento del credito vantato, dovendo ritenersi, in caso negativo, che essa costituisca uno strumento preordinato ad assicurare al creditore la possibilità di sottrarsi alla legge del concorso (Cass. 22.5.2007, n. 11850). Nel caso di specie l'operazione, come ha messo in luce la Corte d'appello, era esclusivamente diretta ad assicurare il soddisfacimento della creditrice Ford Credit in termini non dissimili da quelli del patto di riservato dominio, inopponibile alla curatela.

6. Il sesto motivo del ricorso di FCE Bank è inammissibile.

Lamenta la ricorrente che la Corte non avrebbe motivato in alcun modo in ordine all'insussistenza della scientia decoctionis, nonostante essa avesse offerto la prova che non vi erano state esecuzioni e protesti nei confronti della società fallita ed i testi escussi avessero affermato che le ispezioni disposte da Ford Italia ( non dalla creditrice Ford Credit) nei confronti della concessionaria avevano carattere di routine e non avevano dato luogo a particolari allarmi.

Va premesso che nel caso di azione revocatoria ex art. 67, co. 1, l.fall. l'onere della prova di non essere



stato a conoscenza dello stato d'insolvenza del fallito  
grava sul terzo revocato. La ricorrente precisa di aver  
eccepito la propria inscientia decoctionis nel corso  
del giudizio di primo grado, producendo documenti e  
chiedendo ed ottenendo l'esperimento di prova  
testimoniale, le cui risultanze le sarebbero state  
favorevoli.

Il Tribunale di Pistoia ha respinto la domanda senza  
prendere in considerazione l'eccezione sollevata  
dall'allora convenuta ed odierna ricorrente che non  
dice in ricorso di aver riproposto l'eccezione in  
appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Com'è noto,  
l'eccezione non riproposta, ai sensi della norma ora  
ricordata, s'intende rinunciata. Sotto tale profilo  
pertanto il motivo non soddisfa il requisito di  
autosufficienza sì che va considerato inammissibile.

7. Il settimo motivo del ricorso di FCE Bank non è  
fondato.

La ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia  
pronunciato condanna al pagamento degli interessi sulla  
somma capitale senza che tale domanda fosse stata  
proposta anteriormente al giudizio di appello, in  
violazione pertanto dell'art. 345 c.p.c.

Questa Corte ha più volte affermato che in ipotesi di  
vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare



relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria (Cass. S.U. 15.6.2000, n. 437).

Deve pertanto ritenersi che la domanda degli interessi, in quanto non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella concernente il credito stesso, in ragione della natura accessoria rispetto al credito in linea capitale, che, riconosciuto quest'ultimo decorrono ex lege, non costituisca domanda nuova, inammissibile nel giudizio di appello (Cass. 20.4.2001, n. 5913 in tema di interessi corrispettivi; Cass. 9.4.1997, n. 3049 in tema di interessi su domanda di retratto successorio).

Né è fondata la censura di omessa motivazione, perché la Corte d'appello ha precisato che la domanda attorea poteva essere accolta soltanto per equivalente, in quanto le autovetture erano state alienate a terzi, ed



ha determinato il tantundem dovuto, precisando in tale calcolo che erano dovuti anche gli interessi. Né era dovuta maggior motivazione in difetto di specifiche eccezioni della appellata.

8. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 5.000, di cui euro 4.800 per onorari.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la ricorrente alle spese, che liquida in in euro 5.000, di cui euro 4.800 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile, addì 21 aprile 2009.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE  
Rosella Stella Rania

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Depositato in Cassazione

il ..... 21 GIU. 2009

IL CANCELLIERE